



45152-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

|                     |                |                         |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| Paolo Antonio Bruno | - Presidente - | Sent. n. sez. 2908/2019 |
| Rosa Pezzullo       |                | UP - 04/10/2019         |
| Barbara Calaselice  |                | R.G.N. 16347/2018       |
| Michele Romano      | - Relatore -   |                         |
| Angelo Caputo       |                |                         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania  
nel procedimento a carico di

1. (omissis) , nato in (omissis)
2. (omissis) |, nato in (omissis)

avverso la sentenza del 29/09/2017 del Giudice di pace di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Catania;

udito il difensore degli imputati, avv. (omissis) , che ha chiesto il rigetto del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis)  
(omissis) e di (omissis) per il reato di lesione personale

lieve e nei confronti di (omissis) per il reato di minaccia per essere i reati estinti per remissione della querela.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, chiedendo l'annullamento della sentenza per un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 152, secondo comma, cod. pen..

Nello specifico, il Giudice di pace aveva ravvisato un'ipotesi di remissione tacita della querela nel comportamento del querelante che si era trasferito per ignota destinazione e che per tale motivo non aveva ricevuto la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio; la notificazione era avvenuta mediante deposito in cancelleria. L'allontanamento del querelante poteva trovare ragione nelle cause più disparate e da esso non poteva trarsi la sua intenzione di rimettere la querela; affinché la mancata comparizione del querelante potesse avere rilevanza occorreva la previa notifica al querelante del verbale di udienza contenente l'espresso avvertimento che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata quale manifestazione della sua volontà di non persistere nella querela.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 26723901).

Nel caso di specie difetta il predetto avvertimento e pertanto, in applicazione del principio sopra esposto, risulta violato l'art. 152 cod. pen., avendo il Giudice di pace dichiarato estinti i reati in difetto della remissione della querela.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Catania per nuovo esame.

**P.Q.M.**



Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Catania per nuovo esame.

Così deciso il 04/10/2019.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

